



b) di conferire in quell'occasione, in luogo di contante, l'immobile della sede delle "Assicurazioni di Italia", al prezzo che sarà accertato nei modi di legge;

c) di costituire a difesa delle proprie azioni, ed eventualmente in sostituzione di altri azionisti che non avessero esercitato il diritto d'opzione, un fondo di riserva di 50 milioni di lire per far fronte alle perdite previste nel bilancio del 1945, senza ricorrere a svalutazione del nuovo capitale sociale;

d) di determinare, a suo tempo, in adempimento delle disposizioni dell'art. 13 n. 11 della legge 29 aprile 1923 n. 966, il periodo di ammortamento di questa partecipazione;

e) di riservare all'esame del bilancio dell'esercizio 1946 delle "Assicurazioni di Italia", ogni sua ulteriore deliberazione.

Il Presidente propone quindi che, data la necessità di decidere anche i provvedimenti relativi alla "Finme", il Consiglio affidi alla stessa Commissione che ha